

Spett.le Ministero della Salute,

in persona del Ministro *p.t.*

gab@postacert.sanita.it

Regione Abruzzo,

in persona del Presidente *p.t.*

contenzioso@pec.regione.abruzzo.it

Regione Basilicata,

in persona del Presidente *p.t.*

ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it

Regione Calabria,

in persona del Presidente *p.t.*

capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it

Regione Campania,

in persona del Presidente *p.t.*

us01@pec.regione.campania.it

Regione Emilia-Romagna,

in persona del Presidente *p.t.*;

attigiudiziali@postacert.regione.emilia-romagna.it

Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia,

in persona del Presidente *p.t.*;

avvocatura@certregione.fvg.it

regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Regione Lazio,

in persona del Presidente *p.t.*;

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

Regione Liguria,
in persona del Presidente *p.t.*;

protocollo@pec.regione.liguria.it

Regione Lombardia,
in persona del Presidente *p.t.*;

presidenza@pec.regione.lombardia.it

Regione Marche,
in persona del Presidente *p.t.*;

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Regione Molise,
in persona del Presidente *p.t.*;

regionemolise@cert.regione.molise.it

Regione Piemonte,
in persona del Presidente *p.t.*;

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Regione Puglia,
in persona del Presidente *p.t.*;

avvocaturaregionale@pec.rupar.puglia.it

Regione Autonoma della Sardegna,
in persona del Presidente *p.t.*;

pres.arenalegale@pec.regione.sardegna.it

Regione Siciliana,
in persona del Presidente *p.t.*;

segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana - Assessorato alla Salute,

in persona dell'Assessore *p.t.*;

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Regione Toscana,

in persona del Presidente *p.t.*;

regionetoscana@postacert.toscana.it

Regione Umbria,

in persona del Presidente *p.t.*;

regione.giunta@postacert.umbria.it

Regione Autonoma della Valle D'Aosta,

in persona del Presidente *p.t.*;

sanzioni_amministrative@pec.regione.vda.it

gabinetto_presidenza@pec.regione.vda.it

avvocatura@pec.regione.vda.it

Regione Veneto,

in persona del Presidente *p.t.*;

protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Provincia Autonoma di Trento,

in persona del Presidente *p.t.*;

presidente_attigiudiziari@pec.provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige,

in persona del Presidente *p.t.*;

anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it

Roma, 5 luglio 2023

Oggetto: Sial srl c. Ministero della Salute + altri – Giudizio pendente davanti al Tar Lazio, sez. III *quater* – r.g. n. 1363/2023 - Ordinanza TAR Lazio n. 4560 del 27/6/2023

Richiesta di notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto avv. Carlo Contaldi La Grotteria, quale difensore di Sial srl nel giudizio indicato in oggetto

Premesso che

- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 5/1/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici e di tutti gli atti presupposti e conseguenti
- Il ricorso, in seguito alla opposizione della controinteressata ITEX di Marco Gregnanin, è stato trasposto dinanzi al TAR Lazio, ed è contraddistinto da r.g. n. 1363/2023

Premesso inoltre che

- Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento della D.D. Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12.12.2022
- Con secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento del Decreto Regione Friuli Venezia Giulia n. 29985 del 14.12.2022;
- Con terzo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento del Decreto Regione Friuli Venezia Giulia n. 52 del 14.12.2022

- Con quarto ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento della D.D. Regione Piemonte n. 2426 del 14.12.2022
- Con quinto ricorso per motivi aggiunti notificato il 13/2/2023 la Sial ha chiesto l'annullamento delle D.D. Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 e n. 1 dell'8.2.2023
- Con sesto ricorso per motivi aggiunti notificato il 6/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento del Decreto Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022
- Con settimo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento della D.D. Regione Umbria n. 13106 del 14/12/2022
- Con ottavo ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento della Determinazione Regione Abruzzo n° DPF/121 del 13.12.2022;
- Con nono ricorso per motivi aggiunti notificato il 9/2/2023 la Sial srl ha chiesto l'annullamento del Decreto della Regione Sicilia n. 1247 del 13.12.2022

Vista

- L'ordinanza del TAR Lazio, n. 4560/2023, che – sia in relazione al ricorso introduttivo che ai successivi motivi aggiunti – autorizza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le strutture del SSN/SSR diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici nel periodo 2015/2018 e di tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche appena citate mediante notificazione per pubblici proclami

Chiede

A tutte le Amministrazioni in indirizzo di procedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale del testo integrale del ricorso (doc.1), dell'atto di trasposizione dinanzi al TAR (doc.2), dei ricorsi per motivi aggiunti dal primo al nono (docc. da 3 a 11), dell'ordinanza del TAR Lazio, n. 4560/2023 (doc.12) e dell'avviso di pubblicazione (doc.13), che si trasmettono in uno alla presente, entro il 26 luglio 2023, dando prova dei prescritti adempimenti all'indirizzo pec c.contaldi@cnfpec.it entro lo stesso termine

Avvisa

Le Amministrazioni in indirizzo che, nel rispetto dell'ordinanza del TAR Lazio, n. 4560/2023:

- 1) non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";
- 3) dovranno, inoltre, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e la presente ordinanza, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

Comunica

Alle amministrazioni in indirizzo che la parte ricorrente provvederà a versare l'eventuale importo dovuto in relazione alla attività di pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Cordiali saluti,

avv. Carlo Contaldi La Grotteria